



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Sienna, 10/08/2018

Al Comune di Sansepolcro

PEC:

[protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it](mailto:protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it)

Prot. n° 21967

Allegati

Pos. 34.10.01/13.14

DOCUMENTO PEC

Oggetto: Sansepolcro (AR) – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.a.p.m.a.a.) con valore di piano attuativo per la realizzazione di un nuovo centro aziendale da localizzare in Comune di Sansepolcro, località Corpo del Sole. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L.R.T. 10/2010.

Richiedente: società agricola ABOCA S.p.a.

Parere di competenza

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla vostra nota, inoltrata via PEC il 26/06/2018 ( ns. prot. n. 18246 del 04/07/2018 ), con cui l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente al suddetto progetto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., stabilisce che la VAS riguarda i Piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto in particolare l'art. 13 e l'allegato VI della Parte II del citato decreto legislativo; questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell' art.32 , comma 2, lett. e) del D.P.C.M.171/2014, così come modificato ed integrato dal D.M. 23.01.2016, n. 44.

CONSIDERATO che la variante in argomento ha i seguenti contenuti: ( vedi DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS):

*“Il Papmaa in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo centro aziendale presso il complesso edilizio di matrice storica denominato “Corpo del Sole”; sia tale complesso edilizio esistente che il nuovo centro aziendale saranno parte integrante della azienda agricola gestita dalla società agricola Aboca SPA.*

*In particolare il nuovo centro aziendale verrà collocato su di un terreno catastalmente individuato al foglio 88 Partic. 256-213-212-214/p-3/p del Comune di Sansepolcro, con accesso dalla Strada Statale SS73, su di una superficie interessata complessiva di mq. 49.370, confinante con restante proprietà della società Aboca e Società Agricola Mercati Valentino.*

*Il nuovo centro aziendale sarà costituito da:*

- Centro essiccazione erbe e radici con annesse linee di lavaggio delle produzioni di pieno campo;
- Centro aziendale di supporto logistico all’attività agricola;
- Strutture tecniche e di servizio costituite da:
  - a) Centrale a biomasse alimentata a cippato di legna;
  - b) Centrale idrica;
  - c) Impianto di sedimentazione acque di lavaggio erbe officinali;
  - d) Impianto trattamento acque reflue;
  - e) Cabina elettrica.”

omissis

*“Gli interventi di sistemazione ambientale prevedono il ripristino di tutte le reti scolanti perimetrali al nuovo centro aziendale, ed a monte dello stesso, per una corretta gestione idraulica, predisponendo una specifica*

rete scolante perimetrale ai nuovi insediamenti senza che vengano a mutarsi le attuali condizioni idrologiche, ma altresì prevedendo, come individuato nella specifica relazione idrologica, il miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque.

Sono poi previsti interventi di arredo delle aree limitrofe e la ricostituzione ed arredo delle alberature della prospiciente strada vicinale che interessa notevoli aree gestite da Aboca S.p.A., al fine di ricostituire situazioni vegetazionali tipiche dei comprensori altotiberini prima delle grandi sistemazioni idraulico agrarie a partire dagli anni 70, ciò al fine di promuovere inoltre tale tipo di intervento anche in aree limitrofe in cui l'aspetto paesaggistico è stato fortemente compromesso, procedendo inoltre al ripristino della viabilità podereale e vicinale.

L'arredo a verde più significativo riguarderà soprattutto le aree a verde pertinenziale del nuovo centro aziendale. Gli interventi di reinserimento e ripristino ambientale interesseranno una vasta superficie perimetrale per circa ha. 30 con l'esecuzione di interventi di ri-ambientamento, sistemazione opere idrauliche, impianti di irrigazione come da relativa computistica per un importo complessivo di spesa di € 319.374,00 (tavole progettuale n. 33 e n. 34).

Il nuovo intervento non verrà comunque a mutare l'attuale assetto della risorsa idrica potendosi usufruire delle acque già attualmente captate per usi irrigui, riservando una modesta parte, circa 20-30 mc./giorno, per le necessità operative del nuovo centro aziendale e potendo contare in futuro di attingere alle acque derivabili dall'invaso di Montedoglio."

omissis

"Nel caso in questione si afferma che i nuovi manufatti previsti sono essenziali per poter impostare una corretta gestione e conduzione dell'azienda, non avendo l'azienda medesima oggi a disposizione ulteriori strutture esistenti recuperabili atte a tale fine; ne sia chiaro esempio la attuale critica situazione logistica per la gestione delle macchine frammentata in innumerevoli siti in tutta l'Alta Valle del Tevere e, in particolar modo, in capannoni in locazione all'interno della zona industriale di Santa Fiora; d'altro canto risulta impossibile poter recuperare strutture di essiccazione per erbe officinali idonee ed adeguatamente gestibili rispetto all'attuale situazione in cui si andrà inoltre necessariamente a dismettere il centro di essiccazione in Loc. Aboca ed in Loc. Pistrino di Citerna, non più idoneo sia sotto l'aspetto logistico che energetico."

"Il presente P.a.p.m.a.a. non prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola."

## VINCOLI PAESAGGISTICI

Dal "DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS" si ricava: "**VERIFICA DI COERENZA CON IL PIT – PPR**

Contenuti della scheda d'ambito - La presente verifica per il Papmaa in questione, che non interessa aree soggette a vincolo paesaggistico, viene effettuata con riferimento all'elaborato 12 del PIT – PPR che riguarda la scheda d'ambito Casentino– Valtiberina."

### Tutela paesaggistica:

Considerato quanto riportato dal Comune di Sansepolcro nel "DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS", nei riguardi della "**VERIFICA DI COERENZA CON IL PIT – PPR**", inoltre si legge:

"... e, quindi, il consumo di suolo connesso, seppur significativo, è stata motivata e giustificata con motivazioni aziendali-agronomiche ritenute accettabili. Come misura di mitigazione ambientale è stata prevista la massima permeabilità delle superfici di pertinenza come riscontrabile dalla allagata tavola n. 4bis. Inoltre, come desumibile dai rendering, i nuovi edifici sono stati armonizzati per tipologia, materiale, colori ed altezze con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono.

Gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia previsti nel Papmaa non saturano varchi inedificati lungo la strada Senese Aretina e non determinano processi di frammentazione e marginalizzazione dei sistemi fluviali e agro-ambientali ad opera di infrastrutture così come non incidono con gli spazi lungo il fiume Tevere."

"Le opere di sistemazione ambientale previste nel presente Papmaa concorrono al mantenimento e potenziamento della tessitura agraria e alla corretta sistemazione del reticolo idraulico minore."

Considerato che l'intervento in oggetto prevede una sistemazione dell'area attraverso una riorganizzazione ambientale e una ricomposizione paesaggistica complessiva vedi "**PLANIMETRIA GENERALE SISTEMAZIONE A VERDE**" e "**CARTA DELLE AREE PERMEABILI E AREE**

*IMPERMEABILIZZATE* e che gli impatti dell'intervento non sono significativi ai fini della qualità ambientale e paesaggistica dell'area;

Tutela archeologica:

si riporta il parere redatto dalla D.ssa Ada Salvi:

*“Per quanto di competenza archeologica, esaminata la documentazione pervenuta e la localizzazione dell'intervento, in considerazione del fatto che non si rilevano interferenze con il patrimonio archeologico noto, si ritiene che la variante in oggetto non sia da sottoporre a VAS.*

*Tuttavia in considerazione del rischio archeologico del territorio in questione, si raccomanda di tenere in considerazione quanto previsto dalle norme vigenti in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (DLgs 50/2016, art. 25), e si ribadisce la necessità che le successive fasi progettuali ed esecutive che vadano ad incidere sul suolo, alterandone la morfologia, siano sottoposte all'attenzione di questo Ufficio per eventuali sopralluoghi e interventi finalizzati alla tutela.*

*Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.”*

*In base a quanto su esposto, la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre il piano aziendale in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica..*

Si comunica che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il funzionario incaricato come Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577.248111), per l'archeologia la D.ssa Ada Salvi (tel. 0577.248111) ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

***Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014***

**MA  
AD**

Il Soprintendente  
Arch. Anna Di Bene